IN BREVE n. 041-2012 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

GLOSSARIO GIURIDICO, ASSICURATIVO e MEDICO-LEGALE DELLA RESPONSABILITA' SANITARIA



L'opera è rivolta a tutti i Professionisti che gravitano nel "sistema" Sanità, siano essi appartenenti all'area sanitaria propriamente detta, che a quella tecnico-amministrativa, giuridica ed assicurativa.

Bene si può comprendere l'importanza di una unitarietà interpretativa/conoscitiva dei termini tecnici utilizzati in settori che risultano caratterizzati dalla frequentazione e applicazione di più culture/professioni, come, in effetti, accade nel campo d'azione della responsabilità sanitaria, dove costantemente si ha a che fare con vocaboli e concetti di estrazione scientifica, etica, giuridica e assicurativa.

Il fine di questo libro è quello di fornire una ausilio di facile consultazione transprofessionale nella pratica quotidiana di tutti gli addetti ai lavori, ma anche uno stimolo per eventuali ulteriori approfondimenti, grazie alle indicazioni bibliografiche riportate in calce ad ogni voce.

•

IMU - ARRIVATO IL DECRETO DI RINVIO DELLE SCADENZE

Col decreto legge varato dopo la riunione di Consiglio dei ministri di giovedì 4 ottobre, a 4 giorni della scadenza stabilita da una legge, nella impossibilità attuativa da parte del cittadino per mancanza della modulistica e delle istruzioni!, finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio del termine ultimo per l'inoltro delle dichiarazioni IMU al 30 novembre 2012.

Le definizioni delle aliquote Imu e approvazione dei relativi regolamenti da parte del Comuni va al 31 ottobre 2012.

PROPOSTE FEDER.S.P.eV.

Al Convegno "Unire i giovani e anziani per una pensione e un welfare equi, solidali e dignitosi" la Federspev (Federazione sanitari pensionati e vedove) per combattere la perdita del potere di acquisto dei trattamenti di pensione (che già avviene in alcune realtà europee) ribatte la proposta della loro defiscalizzazione parziale graduata in scala crescente in rapporto con l'aumento dell'età. In particolare, la preoccupazione di un minor gettito fiscale per questa manovra andrebbe considerata alla luce di alcuni vantaggi economici e fiscali nel macrosistema: maggiori risorse a questa categoria oltre che a dare più serenità ai pensionati, comporterebbero inevitabilmente un maggior consumismo, dunque un volano alla ripresa economica in un sistema stagnante, con aperture alla disoccupazione giovanile, maggiori introiti contributivi alle casse previdenziali e, da non sottovalutare, gli introiti fiscali.

IN ALLEGATO A PARTE - Intervento (documento 161)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si legge su Economia del Corriere della sera di lunedì 8 ottobre 2012: Andrea Carbone, patner di Progetica: "Anche su brevi orizzonti temporali, la previdenza complementare è sempre efficiente dal punto di vista finanziario: si incassa più di quello che si versa...."

Una piccola considerazione, se l'affermazione è vera in senso -numerico- (valuta) quanto invece è vera in senso -potere di acquisto- (valore)? A distanza di anni anche raddoppiando il capitale, ammesso che si raddoppi, quanto varranno quei soldi in termini reali?

Quando sono nato, anno 1935, mia nonna pensando al futuro del nipote mi fece un buono postale fruttifero di mille lire, allora una notevole somma...dopo 20 anni le iniziali 1000 lire sono raddoppiate, ma le duemila lire valevano ben poco...ho preferito tenere il coupon a ricordo della nonna.

TESTIMONI DI GEOVA e EMOTRASFUSIONI

Va premesso che nell'attuale ordinamento il paziente ha il diritto di non curarsi.

Nel conflitto tra due beni, libertà di coscienza e salute, di fronte ad una espressione cosciente di rifiuto alle cure il medico, che ha il dovere di curare, deve rispettare la volontà del paziente (senza che nessuna autorità legislativa, amministrativa, giudiziaria possa cambiare le cose) purché la decisione sia l'espressione di una volontà non ipotetica, ma accertata. In altre parole deve essere oggetto di manifestazione espressa, non equivocabile, attuale, informata e compresa.

Qualora il paziente sia in stato di incoscienza, non sia cioè in condizioni di manifestare coscientemente una volontà espressa prima dell'evento lesivo e di una adeguata e compresa

informazione, il diniego non è valido in quanto non reiterato al momento della prestazione: un conto è l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, molto diverso è invece il riaffermarlo in una situazione di pericolo di vita.

Dunque il dissenso alla terapia trasfusionale, seppur salva vita, deve essere manifestato dall'interessato o da un diverso soggetto (da lui indicato solo quando risulti rappresentante *ad acta*, cioè con dimostrata esistenza del proprio potere rappresentativo) al momento dell'evento lesivo con una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale emerga, in modo non equivocabile, la volontà di impedire la trasfusione anche nell' ipotesi di un pericolo di vita.

IN ALLEGATO A PARTE - Consenso informato - appunti (documento 162)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUCCESSIONE EREDITARIA

Domanda

In caso di morte di un nullatenente senza coniuge né eredi diretti, il fratello deve presentare la dichiarazione di successione se non rinuncia all'eredità? E' necessario che la rinuncia venga effettuata anche dai figli del fratello per non esporli a eventuali accertamenti? Entro quali termini va effettuata la rinuncia? Quali responsabilità gravano sui discendenti subentranti al rinunciatario?

Risponde A.Giordano

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i chiamati all'eredità a titolo di erede, sia per legge che per testamento. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all'eredità e i legatari se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio delle Entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. Ovviamente la rinuncia eseguita nelle forme predette, consentendo al soggetto rinunciatario di non assumere la qualità di erede, produce l'effetto di renderlo estraneo all'eredità.

Coloro che subentrano al rinunciatario ("chiamati ulteriori"; nel caso oggetto del quesito, i figli) possono a loro volta accettare con beneficio d'inventario per evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto zio a seguito di sopravvenienze future ovvero rinunciare. Nel caso in cui tali ultimi soggetti siano minori, l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria. Qualora vi sia accettazione nel caso di sopravvenienze attive, i chiamati ulteriori potranno presentare la dichiarazione entro i dodici mesi dalla data in cui sono emerse tali sopravvenienze e, nel caso di sopravvenienze passive, ci sarà la responsabilità *in locum et jus defucti* per le obbligazioni (anche tributarie).

Occorre, tuttavia, comunque tener presente che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni facenti capo al defunto non si trasmette. Per completezza, si precisa che, in caso di responsabilità penale, si estingue il reato se la morte è avvenuta prima della condanna, mentre si estingue la pena e, quindi anche la multa e l'ammenda, se è avvenuta dopo la condanna. L'estinzione del reato o della pena non importa, tuttavia, l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti di obbligazioni per multe e ammende (articoli 17, 150, 171,196, 197, 198 del c.p.).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Cinisello - Città giardino
Data di emissione il 6 ottobre 2012

Concilio Ecumenico Vaticano II
Data di emissione il 11 ottobre 2012

Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani Data di emissione il 12 ottobre 2012

Giornata della filatelia Data di emissione il 12 ottobre 2012





<u>I PENSIONATI ATTIVI VIVONO ANCHE SEI ANNI IN PIU'</u> da Bollettino n.10 dell'Ordine dei medici di Bologna

Essere attivi e avere uno stile sano anche a 70 anni può fare la differenza. Secondo uno studio svedese del Karolinska Institute, condotto s 1800 persone con più di 75 anni e pubblicato sul "British Medical Journal", gli uomini arrivano a guadagnare sei anni di vita in più e le donne cinque. Per gli esperti dunque non è mai troppo tardi per prendersi cura della propria salute. Essere sedentari, soprappeso, fumare o bere molto alcol fa male alla salute e accorcia l'aspettativa di vita. I ricercatori hanno seguito il gruppo di persone in un arco di 18 anni, e rilevato che i fumatori morivano un anno prima, mentre chi smetteva di fumare alla mezza età viveva a lungo quasi quanto i non fumatori. Nuotare, camminare e fare ginnastica aumentano l'aspettativa di vita di circa 2 anni. Chi ha una vita sociale ricca vive un anno e mezzo in più di chi non ce l'ha. Vita attiva e buona abitudini producono i loro effetti anche a 85 anni, allungando la vita di 4 anni. Il messaggio dei ricercatori è che non è mai tardi per adottare corrette abitudini.

MEDICI IN ASSOCIAZIONE e IRAP

L'attuale organizzazione individuale del medico di medicina generale è fuori dal campo di applicazione Irap. Difficoltà interpretative invece sorgono in caso di associazionismo. Sarebbe opportuno in sede di conversione del decreto Balduzzi chiarire la posizione dichiarando espressamente che l'esercizio in forma associata non costituisce presupposto per l'applicazione Irap.

MEDICO IN CONVENZIONE: LA DEADLINE E' 70 ANNI

da Sole 24 ore - risposta 3471

- **D** Ho un rapporto di lavoro dipendente come responsabile medico nella sanità privata Lombarda, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e con contratto di lavoro collettivo Aris. Sono in pensione Inps dallo gennaio 2005, con 35 annidi servizio, comprensivi del riscatto dei 6 anni di studi, e con diritto al bonus (legge 243/2004) goduto per il 2005,2006 e 2007. Dal 1º gennaio 2008 ad oggi ho continuato con lo stesso ruolo e nella stessa azienda il rapporto di lavoro di dipendenza, riprendendo la contribuzione previdenziale Inps. La mia data di nascita è il 12 marzo del 1947 ed ho compiuto 65 anni. Fino a che età posso rimanere in servizio? A quale età il mio datore di lavoro può recidere il rapporto? I vari tecnici del settore ai quali ho rivolto la domanda non sono stati in grado di dirmi se sono costretto ad interrompere il lavoro al compimento del 67° anno di età o del 70°, con 40 anni di contribuzione effettiva (senza conteggiare il riscatto degli anni di studio universitario).
- **R** Ritengo che il lettore possa rimanere in servizio fino alla maturazione dei 40 anni di effettivo servizio e comunque, non oltre il 70esimo anno di età. Infatti, l'articolo 22 del legge 183 del 2010, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha stabilito che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo annodi età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e, in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo annodi età.

RICONGIUNZIONE, I CONTRIBUTI DEDUCIBILI DA UNA VEDOVA

da Sole 24 ore - risposta 3403

D - Vorrei sapere se. posso portare in deduzione, in fase di 730, i contributi pagati per la ricongiunzione di un periodo lavorativo di mio marito (che è deceduto), ma che ho pagato io in qualità di coniuge ed erede tramite modello F24 (nel modello F24 figura come contribuente mio marito, ma c'è il mio codice fiscale in qualità di erede).

Considerando, quindi, che la domanda di ricongiunzione è stata fatta da mio marito, ma che poi il versamento vero e proprio è stato sostenuto da me in qualità di coniuge ed erede dopo la sua scomparsa, posso portare questa spesa in deduzione?

Preciso, inoltre, che il beneficio di tale ricongiunzione ricade su di me in quanto, a seguito di tale versamento, avrò una rivalutazione della pensione di reversibilità.

R - La risposta è affermativa.

I contributi previdenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del coniuge defunto da parte del coniuge superstite, sono deducibili dal reddito complessivo di quest'ultimo, nella misura effettivamente sostenuta (al netto di eventuali sanzioni e interessi moratori), in quanto il relativo versamento risponde a un interesse specifico e personale del coniuge superstite, per essere preordinato al conseguimento di un migliore trattamento pensionistico di reversibilità (risoluzione 114/E del 28 aprile 2009).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 114E del 28.04.2009 (documento 163)

P.A. - QUANDO LE FERIE SONO MONETIZZABILI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 40033 dell'8 ottobre 2012 chiarisce che il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio(articolo 5 comma 8 del D.L. 95/2012) non opera quando l'impossibilità ad usufruire delle ferie è dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore quali decesso, malattia, infortunio inidoneità fisica assoluta e permanente.

DL 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 5 comma 8

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBL. Parere 40033 dell'8.10.12 (documento 164)

DALLA CASSAZIONE

Omesso versamento dei contributi all'Inps: ipotesi di evasione contributiva

L'omessa denuncia dei lavoratori all'Inps configura l'ipotesi di evasione contributiva, in quanto fa presumere la volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi dovuti.

Al fine di provare la buona fede di tale omissione, non è sufficiente la registrazione dei lavoratori nei documenti di lavoro, dal momento che restano nella disponibilità dello stesso datore di lavoro e che sono controllati dall'Istituto solo in caso di ispezioni.

Corte di Cassazione - sentenza numero 16921 del 4 ottobre 2012

Risarcimento del danno biologico

L'entità del danno biologico, avuto riguardo alla sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato ed alla consapevolezza dell'esito letale della patologia contratta, viene determinata non solo sulla base della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma altresì dell'intensità della sofferenza provata.

Corte di Cassazione - sentenza numero 17092 del 8 ottobre 2012

Licenziamento disciplinare e indicazione "dettagliata" dei motivi

La mancata indicazione dei fatti specifici che costituiscono violazione degli obblighi disciplinari non consente al lavoratore di difendersi nel modo più opportuno, pertanto, in assenza di prove dettagliate dell'inadempimento "grave", non può ritenersi giustificato il licenziamento suddetto.

Corte di Cassazione - sentenza numero 17337 del 11 ottobre 2012

<u>FUNZ.PUBBLICA - PROSECUZIONE OLTRE I 36 MESI DI CONTRATTI A</u> TERMINE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 38845 del 28 settembre 2012, ha fornito un parere in merito alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre il limite massimo di durata dei 36 mesi.

Il d.lgs. 368/2001, come ripreso dalla legge 92/2012, prevede vari rinvii alla fonte contrattuale al fine di disciplinare alcuni istituti del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, l'articolo 5, comma 4-bis prevede che il limite massimo di 36 mesi di durata del contratto a tempo determinato può essere derogato mediante la stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBL. Parere 40033 dell'8.10.12 (documento 165)

ASSISTENZA DISABILI e LEGGE DI STABILITA'

Nella legge di stabilità è previsto che la retribuzione per i giorni di permesso (3 al mese) scende al 50% a meno che i permessi non siano fruiti per le patologie del dipendente stesso della Pubblica Amministrazione o per l'assistenza ai figli o al coniuge. Sono esclusi dal pagamento intero i permessi fruiti per prendersi cura dei genitori disabili.

PUBBLICI DIPENDENTI e LEGGE DI STABILITA'

Nella legge di stabilità viene confermato il blocco dei contratti fino al 2014, per altro già fermi a quelli del 2010..

Per gli anni 2013 e 2014 non sarà erogata neanche l'indennità di vacanza contrattuale.

Dal 2015 l'indennità di vacanza contrattuale sarà calcolata sulla base dell'inflazione programmata.

MMG e ROTTAMAZIONE ILLEGITTIMA

In riferimento alla rottamazione dei medici di medicina generale della ASL Napoli 2 Nord (cessazione del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale che hanno raggiunto il 67esimo anno anziché al 70esimo come per norma contrattuale) il Tribunale di Napoli sezione lavoro si è pronunciato favorevolmente ai medici in due procedimenti riconoscendo la illegittimità del provvedimento del Direttore generale pro tempore.

CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMI ALCUNI PROVVEDIMENTI DEL DL 78/2010

La Corte costituzionale con la pronuncia n. 223 dell'11 ottobre 2012 ha dichiarato illegittimo il cosiddetto contributo modulato di solidarietà per le retribuzioni oltre i 90.000 euro lordi annui per i dirigenti pubblici (ivi compresi gli ospedalieri): la decurtazione non essendo una modificazione del rapporto di lavoro, avrebbe veste di vero e propria imposizione fiscale.

E il cumulo di più pensioni non è illegittimo?

La Corte costituzionale ha pure dichiarato illegittimo il provvedimento che convertendo l'indennità premio di servizio del dipendente pubblico in trattamento di fine rapporto non prevede la eliminazione della trattenuta contributiva del pubblico dipendente;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

pertanto, agli ospedalieri non dovrà essere fatta la trattenuta del 2% ovvero il 2,50% sull'80% delle voci imponibili per il Tfr, smentendo in tal modo l'interpretazione a suo tempo data dall'INPDAP che la trasformazione dell'indennità premio di servizio in trattamento di fine rapporto non aveva cambiata la natura dell'istituto ma solo la modalità di calcolo. Già in precedenza il Tar Calabria (pronuncia n.53 depositata il 18 gennaio 2012 su ricorso n.564/2011) si era pronunciato in tal senso, dando ragione ai ricorrenti (magistrati contabili) e intimando alla rispettiva amministrazione la restituzione delle somme trattenute in tal senso e la sospensione della relativa contribuzione da parte del dipendente.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Pronuncia 223 dell'11.10.12 (documento 166)

Vedi Brevia 9/2012:

MEDICI OSPEDALIERI - TRATTENUTA NON DOVUTA PER IL TFR

di Marco Perelli Ercolini

Già in passato avevo sostenuto il sospetto di illecito nella trattenuta INPDAP per il Tfr. Ma nessun sindacato aveva poi sollevato il problema.

Ora il Tar Calabria con la sentenza n. 564 del 18 gennaio 2012, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, stabilisce nel frattempo che la trattenuta sullo stipendio del 2% (precisamente il 2,5% sull'80% delle voci imponibili), operata ai dipendenti pubblici, per il trattamento di fine rapporto è illegittima e condanna le amministrazioni alla restituzione di quanto trattenuto e allo stop del prelievo dalla busta paga: in particolare, l'articolo 2120 del codice civile non dispone alcuna compartecipazione contributiva del lavoratore per il trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo come i nuovi assunti dal 2001 sono tutti con Tfr e dal 1 gennaio 2011 per la legge n.122 del 2010 tutti i trattamenti di fine servizio (Tfr) dei pubblici dipendenti siano determinati in base all'articolo 2120 del codice civile.

Pertanto nulla varrebbe l'interpretazione dell'INPDAP (circolare 17/2010 e in passato la circolare 30/2002) secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento.

OSPEDALIERI: TFR CON CONTRIBUZIONE, PERCHE'?

La legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Ricordiamo che il premio di servizio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro. Entrambe avevano lo scopo di garantire, specialmente in passato quando i calcoli della pensione venivano fatti a distanza di mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un sostegno economico nel lasso di tempo tra l'ultimo stipendio e il primo rateo della pensione.

Tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips o Tfs). L'applicazione del TFR come prevista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del Tfr dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro. Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr.

Tuttavia le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga).

TRATTA MENTO DI FINE RAPPORTO

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di \in 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

Ma ecco due anni fa è spuntata anche la manovra estiva Tremonti

10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento

alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

che si è abbattuta sul pubblico impiego e sul pensionistico come un macigno e con grosse ripercussioni immediate e future in campo previdenziale, colpendo i lavoratori pubblici e i pensionandi per salvare una economia industriale e commerciale traballante, banche e finanziarie che hanno avuto non poche responsabilità in questi momenti e già recentemente in parte salvate da grossi provvedimenti quale la deviazione alla previdenza integrativa del Tfr.

CODICE CIVILE

Articolo 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dell'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Tra i provvedimenti ecco che con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'addio (per fortuna in pro rata ovvero tenendo salvo il maturato, peraltro pagato dal lavoratore, al 31 dicembre 2010 e con inizio del nuovo regime dal 1 gennaio 2011) alla indennità premio di servizio o buonuscita e l'introduzione del Tfr come previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto come peraltro, già la legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale aveva previsto per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Anche in questo caso si mantiene la trattenuta, pur cambiando le modalità di calcolo secondo una aberrante interpretazione: la legge 122/2010 avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 30 del 01.08.2002 (documento 046)

Circolare n. 17 del 08.10.2010 (documento 047)

TAR CALABRIA Sentenza 564/2012 (documento 048)